# **Oggetto:** Approvazione Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

### Premesso che:

- In data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Preso atto che i Consigli Comunali hanno stabilito di trasferire le competenze all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, rispettivamente :

Romeno: deliberazione n. 25 di data 12 giugno 2014;
Cavareno: deliberazione n. 13 di data 11 giugno 2014;
Sarnonico: deliberazione n. 19 di data 13 giugno 2014;
Malosco: deliberazione n. 10 di data 12 giugno 2014;
Ronzone deliberazione n. 11 di data 12 giugno 2014;

Con deliberazione N. 1 del 16.06.2014 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

In particolare, è previsto che i Comuni affidano all'Unione la gestione del servizio idrico integrato, comprendente la gestione degli acquedotti e della rete fognaria, e che fino alla adozione da parte dell'Unione di un proprio regolamento, si fa riferimento ai regolamenti emanati dai singoli Comuni.

Allo stesso modo sono conferite all'Unione le funzioni di gestione delle entrate tributarie, tra cui le entrate per la gestione dell'acquedotto e fognatura.

Si rende quindi necessario approvare un nuovo regolamento per il servizio dell'acquedotto, che andrà a sostituire i regolamenti già approvati dai singoli Comuni, allo scopo di uniformare e rendere omogeneo il trattamento ed il servizio per tutti i cittadini dell'Unione, garantendo a tutti le stesse opportunità e livello di servizio; nonché a rendere possibile l'applicazione di una tariffa unica per tutti i Comuni aderenti all'Unione.

Questo facilita inoltre l'uniformazione della modulistica e la predisposizione di un contratto "tipo" per la fornitura dell'acqua.

Il Regolamento proposto per l'approvazione è quello "tipo " predisposto dal Consorzio dei Comuni ed in tempi recenti adottato dal Comune di Romeno.

Sono state uniformate le categorie di fornitura in modo da avere classificazioni standard soprattutto per quanto riguarda le utenze non domestiche.

## Tutto ciò premesso;

Visto lo schema di regolamento del servizio testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, composto da n. 39 articoli;

Dopo varia discussione in merito alle modalità di esecuzione dei lavori e manutenzione degli impianti ( vedi in particolare l'art. 5, impianti esterni), nella consapevolezza che allo stato attuale i Comuni dell'Unione presentano situazioni differenti per quanto concerne il posizionamento dei contatori e quindi e modalità diverse per quanto concerne la realizzazione e gestione degli impianti esterni;

Ritenuto di approvare la proposta come riportata all'art. 5 del Regolamento, fatti salvi gli effetti di convenzioni/contratti stipulati con privati utenti prima della adozione del presente regolamento (vedi norma transitoria all'art. 39 del Regolamento);

Sentita la dichiarazione del cons. Pedranz Stefano di astensione i quanto, vista la complessità dell'argomento, non ha potuto approfondirlo adeguatamente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dal Segretario dell'Unione, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

Visto il DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige);

Con voti favorevoli otto, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Pedranz e Russo) espressi in forma palese da n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati,

#### DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto composto da n. 39 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante ed essenziale;
- 2) Di dare atto che con l'approvazione del presente Regolamento si intendono superati i Regolamenti in vigore nei vari Comuni dell'Unione;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione (favorevoli otto e astenuti due, contrari nessuno), immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, al fine di consentire l'operatività immediata;
- 4) di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio

2005 n. 3/L;

- b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.